

- (6) L'EUYO dovrebbe cercare di aumentare la sua visibilità, anche sui media tradizionali e su quelli digitali, e di esibirsi in eventi europei in più Stati membri.
- (7) L'EUYO dovrebbe, in collaborazione con i suoi partner nazionali, aumentare la visibilità delle audizioni annuali, al fine di conseguire una rappresentanza più equilibrata dei musicisti provenienti da tutti gli Stati membri nell'orchestra.
- (8) Le attività dell'EUYO dovrebbero essere coerenti con gli obiettivi del programma Europa creativa, in particolare l'obiettivo di sostenere lo sviluppo del pubblico, e con le priorità del sottoprogramma Cultura. L'EUYO dovrebbe pertanto impegnarsi attivamente per lo sviluppo del pubblico, prestando una particolare attenzione al pubblico giovane.
- (9) L'EUYO è stata fondata in seguito a una risoluzione del Parlamento europeo dell'8 marzo 1976 ⁽¹⁾ ed si distingue pertanto rispetto ad altre orchestre in Europa.
- (10) Il contributo dell'EUYO è stato riconosciuto dagli Stati membri e dalle istituzioni dell'Unione, anche da parte dei successivi presidenti della Commissione e del Parlamento europeo.
- (11) In considerazione del suo status, dei suoi obiettivi strategici e delle sue attività specifici, che vanno al di là del solo interesse e vantaggio di uno o più Stati membri e dimostrano chiaramente un valore aggiunto europeo, l'EUYO è considerata un organismo indicato in un atto di base ai sensi dell'articolo 190, paragrafo 1, lettera d), del regolamento delegato (UE) n. 1268/2012 ⁽²⁾ della Commissione, che consente l'assegnazione di sovvenzioni senza invito a presentare proposte.
- (12) Il finanziamento dovrebbe essere concesso a titolo eccezionale all'EUYO fino al termine del programma Europa creativa il 31 dicembre 2020.
- (13) L'EUYO dovrebbe pertanto essere inclusa, a titolo eccezionale, tra le misure che beneficiano del sostegno sia del sottoprogramma Cultura sia della sezione transettoriale del programma Europa creativa.
- (14) Al fine di garantire il buon funzionamento dell'EUYO, l'orchestra dovrebbe poter beneficiare del sostegno quanto prima, in particolare per le spese sostenute nel 2018 prima dell'entrata in vigore del presente regolamento. Il presente regolamento dovrebbe pertanto applicarsi retroattivamente a decorrere dal 1° gennaio 2018.
- (15) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) n. 1295/2013,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (UE) n. 1295/2013 è così modificato:

1) all'articolo 13, paragrafo 1, è aggiunta la lettera seguente:

«f) le spese relative alle attività dell'Orchestra dei giovani dell'Unione europea intese a contribuire alla mobilità dei musicisti, alla circolazione delle opere europee oltre le frontiere e all'internazionalizzazione delle carriere dei giovani musicisti.»;

2) all'articolo 15, paragrafo 1, è aggiunta la lettera seguente:

«g) l'Orchestra dei giovani dell'Unione europea, per le spese che non sono coperte in conformità dell'articolo 13, paragrafo 1, lettera f).»

⁽¹⁾ Risoluzione del Parlamento europeo dell'8 marzo 2017 sulla proposta di risoluzione, presentata dall'on. Kellett-Bowman, concernente un'orchestra giovanile della Comunità europea (GU C 79 del 5.4.1976, pag. 8).

⁽²⁾ Regolamento delegato (UE) n. 1268/2012 della Commissione, del 29 ottobre 2012, recante le modalità di applicazione del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione (GUL 362 del 31.12.2012, pag. 1).

